

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.5.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo e compensazione giudiziale

Quanto alla compensazione giudiziale si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte). Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda. Ciò posto, nella specie parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del condominio opposto. È noto, infatti, che il debitoreopponente riveste, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditorericorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni. Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non ecceda la sua competenza per materia o valore.

Tribunale di Roma, sentenza del 16.12.2020, n. 17995

...omissis...

Ha, dunque, avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio controcredito opposto in compensazione.

Parte opposta ha eccepito la mancanza dei presupposti della compensazione per dichiarare l'estinzione del credito oggetto di ingiunzione e l'infondatezza nel merito della richiesta.

Va rilevato che per potersi procedere legittimamente alla compensazione di un credito con un debito, essi devono essere omogenei e liquidi ex art. 1241 c.c., devono, cioè, avere lo stesso oggetto, essere esattamente determinati nel loro ammontare ed esigibili.

Naturalmente nella specie non ricorrono i presupposti di una compensazione legale che presuppone l'esistenza anteriormente alla causa di debiti liquidi ed esigibili difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum) che ne esclude la liquidità.

Quanto alla compensazione giudiziale si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l'esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte).

Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l'estinzione dell'obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda (cfr. Cass. 12664/00 e Cass. 21923/09). Nella specie, parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito vantato nei confronti del condominio opposto.

E' noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore-ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni.

Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non ecceda la sua competenza per materia o valore.

Ritenuta, dunque, ammissibile la domanda riconvenzionale proposta ed accertata la sussistenza del credito azionato in sede monitora (salvo quanto si dirà appresso in ordine alla sua parziale estinzione), l'oggetto della decisione si sposta sulla verifica della sussistenza ed entità del controcredito dedotto in compensazione.

Si tratta di credito per prestazioni di collaborazione professionale che trova pacifico fondamento nel conferimento dell'incarico ad opera del condominio convenuto come da delibera del 30.1.2013 prodotta in giudizio (cfr. doc. n. 3 - allegazione parte opponente).

Tale prestazione aveva ad oggetto la realizzazione di un progetto per il ripristino di un muro di contenimento di confine con un altro condominio *omissis*. Invero è principio consolidato che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al

professionista (Cass. n. 24568 del 2013) e, dunque, non può riconoscersi il pagamento delle voci indicate in parcella qualora il professionista non abbia raggiunto la prova di aver esequito l'attività.

In sintesi, dall'esame della documentazione prodotta e delle difese formulate non può dirsi che l'opponente abbia raggiunto la prova sufficiente dell'esatto adempimento della propria prestazione per cui la domanda riconvenzionale va accolta nei limiti dell'attività effettivamente eseguita che si ferma alla realizzazione dello studio di fattibilità con l'indicazione delle varie soluzioni di realizzazione di cui alla voce sub a) dell'offerta presentata ed accettata dal condominio per la quale è stato chiesto un compenso di euro 1.600,00.

Deve, altresì, ritenersi fondato il motivo di opposizione che attiene al dedotto parziale pagamento del credito ingiunto *omissis*.

Orbene, in merito ai pagamenti parziali anche successivi all'emissione del decreto opposto la Suprema Corte costantemente ha statuito che, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio) con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (cfr. solo ad esempio, tra le tante, Cass. 12.02.1994, n.1421; ed ancora, sotto un diverso profilo, Cass. 2.09.2013, n.20052: "Da' accoglimento, anche parziale, della opposizione deriva la nullità "ope legis" della ingiunzione, alla quale si sostituisce la sentenza pronunciata sull'opposizione stessa, sicché non è consentito al giudice della opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata").

Da tanto deriva che: deve essere revocato il decreto ingiuntivo e sostituito con la sentenza di condanna al minor importo accertata; deve essere riconosciuto all'opponente il diritto al compenso per l'attività effettivamente svolta (e per la quale è stata raggiunta la prova) da liquidarsi in euro 1.600,00, oltre interessi dalla data del dovuto pagamento e sino al soddisfo importo che corrisponde a quello indicato sub a) nel preventivo/offerta accettato dal condominio.

In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, della riduzione dell'importo ingiunto, delle spese già liquidate con l'ingiunzione di pagamento e richieste con il precetto, le spese di lite del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca l'opposto decreto ingiuntivo *omissis*, corredato di clausola di provvisoria esecutività, nella procedura iscritta *omissis*; accertata la sussistenza del minor credito ingiunto, condanna *omissis* a pagare in favore del Condominio *omissis* la somma di euro 8.341,90 quale residuo dovuto, oltre interessi legali dalla notifica dell'ingiunzione al saldo. accertata e dichiarata la sussistenza del minor credito in capo all'opponente in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il Condominio *omissis* a corrispondere ad *omissis* la somma di euro 1.600,00, oltre interessi dalla domanda al saldo da compensare con il residuo dovuto; compensa tra le parti le spese di lite.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (I'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



ero 🚨

Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero